

Relazione illustrativa

Il presente schema di decreto legislativo costituisce attuazione della delega prevista all'articolo 3, comma 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (*“Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”*), attraverso la quale viene concesso, ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività particolarmente faticose o pesanti (c.d. “usuranti”), il diritto a conseguire il pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

L'**articolo 1, comma 1**, nel rispetto dei principi indicati dalla legge delega, individua la platea dei destinatari del beneficio. Tali soggetti sono:

- gli addetti alle lavorazioni di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e per la funzione pubblica (tali lavorazioni sono: «lavori in galleria, cava o miniera», «lavori nelle cave», «lavori nelle gallerie», «lavori in cassoni ad aria compressa», «lavori svolti dai palombari», «lavori ad alte temperature», «lavorazione del vetro cavo», «lavori espletati in spazi ristretti», «lavori di asportazione dell'amianto»);

- i lavoratori dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

- gli addetti alla c.d. “linea catena” con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato;

- i conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Il **comma 2** stabilisce la modulazione dell'anticipo della decorrenza del trattamento pensionistico rispetto ai requisiti previsti, nei vari periodi temporali, dalle Tabelle A e B allegate alla legge n. 247 del 2007, rivolte alla generalità dei lavoratori dipendenti. Evidentemente, tale beneficio non è riferibile ai lavoratori che godono fin d'ora di regimi di accesso al pensionamento anticipato rispetto a quanto previsto nell'assicurazione generale obbligatoria (v. ad es. quanto previsto per il personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco). La non cumulabilità delle misure previste dal presente decreto con quelle di cui ai citati regimi speciali pensionistici anticipati – la cui armonizzazione con l'A.G.O. è rimessa ad un'ulteriore delega ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della medesima l. 247/2007 – è espressamente disposta dal successivo comma 7.

A regime, ovvero a decorrere dal 2013, l'accesso al trattamento pensionistico è consentito con un'età anagrafica inferiore di tre anni ed una “quota” - data dalla somma di età anagrafica e anzianità contributiva - inferiore di un valore pari a tre. Sostanzialmente, per gli addetti ad attività usuranti la pensione sarà quindi conseguibile al raggiungimento di quota 94 (invece di 97) e ad una età di 58 anni (invece di 61).

In via transitoria, e cioè per il periodo di maturazione dei requisiti che va dal 2008 al 2012, l'anticipo rispetto a quanto previsto per i lavoratori dipendenti varia invece tra i due e tre anni in riferimento all'età anagrafica e tra il valore di uno e due in relazione alla “quota”.

In particolare, è disposto che i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l'accesso anticipato nell'anno 2008 possono accedere al pensionamento dal 1° luglio 2009.

Poiché tra le categorie dei beneficiari del presente intervento legislativo solo quella relativa ai lavoratori che svolgono lavoro notturno risulta particolarmente sensibile ad un ulteriore parametro di usura (le notte effettive lavorate nel corso dell'anno, dipendenti dalla turnistica adottata nello specifico luogo di lavoro) il comma 3 prevede che la predetta riduzione del requisito di età anagrafica non può comunque superare i dodici mesi per coloro che svolgono un numero di giorni lavorativi notturni all'anno compreso tra 64 e 71 e i ventiquattro mesi per coloro che lavorano per un numero di notti annue compreso tra 72 e 77. Il beneficio pieno dei tre anni di anticipo è dunque accordato solo a coloro che svolgono almeno 78 notti di lavoro all'anno.

Il comma 4 stabilisce anche che, qualora la storia del lavoratore sia caratterizzata dalla compresenza dello svolgimento di attività usuranti di diverso tipo, per definire l'intensità del beneficio pensionistico da applicare viene seguito il criterio della prevalenza. Si applicano cioè le disposizioni di attenuazione del beneficio solo se ai fini del conseguimento del periodo di tempo minimo necessario per l'accesso al beneficio stesso, il lavoro notturno inferiore a 78 notti sia stato svolto per un periodo pari o superiore alla metà del predetto periodo minimo.

Secondo quanto già definito dalla legge 247/2007, l'anticipo pensionistico è concesso (comma 5) a condizione che il lavoratore che abbia svolto regolarmente e continuativamente le attività usuranti per un periodo di tempo pari ad almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017 e, a regime, alla metà della vita lavorativa complessiva. Ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato i requisiti di permanenza nelle attività usuranti sono riferiti a periodi di effettivo svolgimento di tali attività (comma 6) e sono comunque fatte salve le norme di miglior favore previste dalla legislazione vigente per l'accesso anticipato al pensionamento rispetto ai requisiti previsti nell'assicurazione generale obbligatoria (comma 7). Peraltro, tali condizioni di miglior favore non sono cumulabili o integrabili con le disposizioni del presente decreto.

L'**articolo 2** disciplina le modalità di presentazione della domanda per l'accesso al beneficio e definisce la documentazione necessaria a provare l'esecuzione delle lavorazioni usuranti.

Per una efficiente ed ordinata gestione delle richieste di accesso al beneficio, è previsto che i lavoratori interessati trasmettano la relativa domanda e la necessaria documentazione entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati. La presentazione della domanda oltre i termini stabiliti comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento fino a tre mesi dell'accesso al trattamento pensionistico rispetto a quello cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in applicazione del beneficio. Nel primo anno di applicazione del decreto il termine per la presentazione della domanda e della relativa documentazione è stabilito al 30 settembre.

Fermo restando che, a regime, viene previsto un sistema di rilevazione automatica - secondo quanto stabilito con il decreto di cui all'articolo 4 - dello svolgimento, da parte del lavoratore, delle attività faticose e pesanti, la domanda di accesso al beneficio deve essere corredata dalla documentazione e dagli elementi di prova in data certa da cui è tratta la completa dimostrazione dell'esistenza dei requisiti necessari per l'anticipo del pensionamento.

Il sistema di prova della qualità e del periodo di espletamento delle attività lavorative svolte si basa sulla presentazione di una documentazione costituita di elementi quali il libro matricola, il libretto di lavoro, i contratti collettivi, gli ordini di servizio, gli schemi di turnazione del personale, i registri delle presenze, la documentazione medico-sanitaria, il documento di valutazione del rischio, ecc. Il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile per il lavoratore tutta la predetta documentazione.

La disposizione concernente la restituzione dell'indebitato in caso di somme non spettanti corrisposte dagli istituti previdenziali (articolo 3) è formulata in modo da evitare fenomeni di collusione tra datore di lavoro e lavoratore qualora abbiano interessi convergenti nel favorire un'anticipata cessazione dell'attività lavorativa del dipendente.

Pertanto, chi abbia fornito comunicazioni non veritiere è tenuto al versamento agli istituti previdenziali del doppio delle somme corrisposte.

Al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli enti previdenziali è demandato il compito di verificare il corretto adempimento degli obblighi dichiarativi.

L'articolo 4 prevede l'emanazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, di un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, contenente le necessarie norme di dettaglio per l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo medesimo.

In particolare, con il predetto decreto sono previste:

- la costituzione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di un'apposita Commissione ai fini dell'espletamento del monitoraggio e della procedura di cui all'articolo 5 e con compiti consultivi per gli enti previdenziali ai fini della specificazione dei criteri da seguire nell'espletamento del procedimento accertativo per la concessione del beneficio;
- la disciplina del procedimento accertativo in relazione alla documentazione necessaria per la concessione del beneficio, con particolare riferimento all'accertamento delle attività alla c.d. linea catena;
- la predisposizione di criteri da seguire nell'espletamento dell'attività di verifica ispettiva da parte del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli enti previdenziali;
- le modalità di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali;
- le disposizioni relative alla rilevazione automatica delle attività usuranti per i periodi di lavoro decorrenti dal 2008;
- le forme e le modalità di collaborazione tra gli enti previdenziali.

Con l'articolo 5 viene prevista, come clausola di salvaguardia del rispetto dei limiti di spesa previsti all'articolo 7, un meccanismo di differimento della decorrenza dei trattamenti qualora, nell'ambito della funzione di accertamento del diritto al beneficio, emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti del numero di domande rispetto alla copertura finanziaria a disposizione.

L'**articolo 6** rafforza gli obblighi di comunicazione - a carico del datore di lavoro - alla Direzione provinciale del lavoro in materia di esecuzione di lavoro notturno e di lavorazioni che utilizzano la c.d. linea catena.

Infine, l'**articolo 7** concerne i profili finanziari del provvedimento. Agli oneri, valutati in 83 milioni di euro per l'anno 2009, 200 milioni di euro per l'anno 2010, 312 milioni di euro per l'anno 2011, 350 milioni di euro per l'anno 2012 e 383 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere sulle risorse del Fondo appositamente costituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247.